



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV SETTORE FUNZIONALE "ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI"

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ISTRUZIONI E PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E TASI INFORMA I CONTRIBUENTI

Entro il **17 giugno 2019** deve essere effettuato il versamento dell'**acconto IMU e TASI** per l'anno 2019 (per esenzioni/agevolazioni ved. rispettive sezioni informative). Il pagamento dell'**acconto IMU e TASI** è effettuato **in autoliquidazione, esclusivamente a mezzo modello F24**, in misura pari al 50% dell'importo dovuto, applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con conguaglio sulla rata a saldo.

Di seguito si riassumono le principali norme agevolative applicabili per l'anno 2019:

IMU anno 2019 - Esenzioni/Agevolazioni

COMODATO D'USO GRATUITO (art.1, comma 10, L. n.208/2015) - Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

TERRENI AGRICOLI (art.1, comma 13, L. n.208/2015) - Esenzione dal pagamento IMU per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola, per i terreni agricoli nelle isole minori e per i terreni incolti. La Corte di Cassazione, con Sentenza n.7369/2012, ha stabilito che i terreni incolti sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all'utilizzo agricolo, pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi. Infine, sono esenti i terreni classificati montani o parzialmente montani, inseriti nell'elenco di cui alla Circolare Min. Finanze n.9 del 14 giugno 1993. **Si precisa che il Comune di Misterbianco NON rientra tra i Comuni montani o parzialmente montani inseriti nel predetto elenco.**

IMBULLONATI (art.1, comma 21 e seguenti, L. n.208/2015) - Esclusione dalla disciplina IMU di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cd. "imbullonati"), incorporati nella rendita catastale di unità immobiliari a destinazione commerciale o industriale, classificate nelle categorie catastali D ed E.

Aliquote e detrazioni da utilizzare per il versamento dell'acconto IMU 2019

Ai sensi dell'art.13-bis del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, il pagamento dell'acconto IMU è effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, con eventuale conguaglio sulla rata a saldo.

Di seguito i riferimenti per il pagamento dell'acconto IMU, di cui alla deliberazione di C.C. n.61 del 30/07/2015, applicabile ai sensi dell'art.1, comma 169, della L. n.296/2006:

- aliquota di base (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli diversi da quelli esenti, sopra meglio specificati): **10,60 per mille**;
- aliquota abitazione principale (solo le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **5 per mille**;
- detrazione abitazione principale (solo per le cd. "abitazioni di lusso", iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze: **euro duecento**.

TASI anno 2019 - RIEPILOGO NORME APPLICABILI

PAGA l'acconto TASI anno 2019

L'art.1, comma 677, della L.147/2013, stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Alla luce delle norme vigenti e delle aliquote IMU applicabili per l'anno 2017, sono soggetti all'obbligo di pagamento TASI esclusivamente le seguenti fattispecie impositive:

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: **1 per mille**;
- ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: **1 per mille** (non sono previste detrazioni);

Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C.C. n.62 del 30/07/2015, applicabili ai sensi dell'art.1, comma 169, della L. n.296/2006.

Il pagamento dell'acconto TASI è effettuato sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, con eventuale conguaglio sulla rata a saldo.

NON PAGA la TASI

Per quanto sopra specificato, sono esenti o, comunque, non sono soggetti al pagamento TASI:

- LE ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE, DIVERSE DA QUELLE DI LUSO (**esenti** ai sensi dell'art.1, comma 14, lettera a, L. n.208/2015);
- LE FATTISPECIE SOGGETTE AD IMU CON ALIQUOTA ORDINARIA DEL 10,60 PER MILLE (**non soggette** ai sensi dell'art.1, comma 677, della L.147/2013);
- GLI INQUILINI O AFFITTUARI (**non soggetti**, per effetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 677, della L.147/2013)

ATTENZIONE - AGEVOLAZIONE NON APPLICABILE

IMU-TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (art.1, commi 53 e 54, L. n.208/2015) - **L'AGEVOLAZIONE** (riduzione dell'aliquota IMU e TASI al 75 per cento) riferita agli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 **NON E' APPLICABILE NEL COMUNE DI MISTERBIANCO**, non rinvenendo, agli atti del Comune, alcun valido accordo territoriale redatto e depositato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. n.431/1998. In mancanza di espressa disposizione normativa, attesa la speciale natura delle norme agevolative tributarie, di stretta interpretazione letterale (art.14 preleggi), si ritiene che le condizioni dettate dal D.M. 14 luglio 2004, nei casi di mancata convocazione, da parte dei Comuni, delle organizzazioni di categoria, ovvero di mancata definizione dei predetti accordi territoriali, possano produrre effetti solo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni statali, di cui all'art.8 della L. n.431/1998, e non anche nei confronti dei Comuni.

In tal senso, vedasi la Risoluzione Ag. Entrate n.31/E del 20 aprile 2018 sulle modalità di stipula di tali contratti.

È possibile calcolare gratuitamente l'acconto IMU-TASI e stampare il modello F24 compilato **utilizzando l'utilità "Calcolo IMU-TASI"** disponibile sulla homepage del sito comunale <http://www.comune.misterbianco.ct.it>; alla sezione dedicata all'Ufficio Tributi.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Orari di ricevimento Servizio Tributi - sede uffici via A. Gramsci n.2 - Misterbianco:
lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Il Funzionario Responsabile IMU e TASI
Dott. Mario Coca